

Montebelluna, 12 gennaio 2022

**DOTTORI COMMERCIALISTI
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN
AVVOCATO

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELLONA)

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA SERVIZI

MARIKA BOLZONELLO
AREA SERVIZI

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

NUOVE REGOLE IVA 2022

Gentili Clienti,

in questa newsletter evidenziamo alcune importanti novità decorrenti dal 1° gennaio 2022 in materia di:

1. Dichiarazioni d'intento
2. Esterometro
3. Repubblica San Marino
4. Modelli INTRASTAT

Confermandoci a Vostra disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Partes



DICHIARAZIONE D'INTENTO E FATTURA ELETTRONICA

A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione d'intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali.

Per essere considerato esportatore abituale è necessario aver registrato nell'anno solare precedente cessioni all'esportazioni, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari realizzato nell'anno.

In caso di esito negativo delle attività di analisi, le dichiarazioni d'intento trasmesse saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico con ricevuta di scarto. La comunicazione di invalidazione verrà comunicata, a mezzo pec, sia al soggetto emittente sia al fornitore dell'esportatore abituale.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa allo SdI con l'indicazione degli estremi della dichiarazione d'intento invalidata.

Per poter gestire questa nuova procedura dal 1° gennaio 2022 **il file xml della fattura elettronica** dovrà contenere:

- nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5** "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni di intento";
- nel blocco 2.2.1.16 <Altri dati gestionali> per ogni dichiarazione di intento:
 - nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "Intento";
 - nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento ed il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 09876543212345678-000001);
 - nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento.

Si ricorda che:

- per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi, è necessario che la dichiarazione d'intento riporti una data anteriore rispetto a quella di effettuazione dell'operazione. La cessione di beni si considera perfezionata con la loro consegna / spedizione, mentre la prestazione di servizi si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo.
- è previsto che in capo al cedente o al prestatore che emettono fattura non imponibile per cessioni o prestazioni senza aver prima verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta.

ESTEROMETRO

A partire **dal 1 luglio 2022** (e non più dal 1° gennaio 2022), in sostituzione dell'invio dell'esterometro, diventano operative le nuove regole per la trasmissione telematica, attraverso lo SdI, dei dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato che andranno comunicate con il formato della fattura elettronica.

FATTURE EMESSE



Per cessioni o prestazioni verso soggetti non stabiliti, i dati relativi alle operazioni saranno trasmessi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione con fattura elettronica indicando codice destinatario "XXXXXXX".

FATTURE RICEVUTE

Per gli acquisti o prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti, i dati saranno trasmessi entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione oppure a quello di effettuazione dell'operazione, utilizzando i codici "Tipo Documento" individuati per integrazione o autofatture:

- "TD17" per acquisti di servizi dall'estero;
- "TD18" per gli acquisti di beni intracomunitari;
- "TD19" per acquisti di beni già presenti in Italia

Nel 2022 l'invio trimestrale dell'esterometro andrà ancora effettuato:

- entro il 31 gennaio per il quarto trimestre 2021;
- entro il 2 maggio per il primo trimestre 2022;
- entro 22 agosto per il secondo trimestre 2022.

SANZIONI

Le sanzioni variano a partire dal 1° gennaio 2022.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica:

operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021	sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 Euro per ciascun trimestre
operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022	sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 Euro mensili (1.200 trimestrali).

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione o correzione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita.

E' possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

La sanzione dovrà essere versata tramite il modello F24, indicando il codice tributo "8911".

OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

A decorrere dal **01.07.2022** le fatture per entrambi gli operatori dovranno essere emesse solo in formato elettronico.

Fino al 30.06.2022 è possibile emettere fatture e ricevere fatture cartacee.

Si ricorda che per poter registrare la fattura cartacea ricevuta da San Marino bisogna che questa riporti il timbro a secco dell'Ufficio Tributario di San Marino.

CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO – FATTURA ELETTRONICA

Le cessioni di beni verso San Marino sono soggette al regime di non imponibilità IVA ai sensi degli artt. 8 e 9 DPR 633/72 e le fatture emesse in formato elettronico devono riportare:

- nel campo "Identificativo Fiscale" il codice dell'operatore economico sammarinese (cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
- nel campo "Natura" il codice IVA "N3.3" ("non imponibili - cessioni verso San Marino");
- nel campo "Codice Destinatario", il codice "2R4GT08" attribuito all'Ufficio Tributario di San Marino.



L'Ufficio Tributario di San Marino effettuerà i dovuti controlli e l'esito sarà disponibile all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Se entro quattro mesi dall'emissione della fattura, l'operatore italiano non ha ricevuto la convalida della regolarità della fattura, l'operazione diventa imponibile e va assoggettata ad IVA. L'operatore italiano entro 30 giorni deve emettere nota di variazione senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Le operazioni attive effettuate nei confronti di privati sanmarinesi sono assoggettate ad IVA Italia.

ACQUISTI DA SAN MARINO – FATTURA ELETTRONICA

Gli acquisti di beni presso soggetti residenti a San Marino devono essere assoggettati ad IVA e le fatture ricevute possono recare o meno l'addebito di IVA.

Fattura CON addebito di IVA	L'acquirente italiano trova la fattura nella sua area riservata "Fatture e Corrispettivi" e da quel momento può registrarla ed operare la detrazione dell'imposta.
Fattura SENZA addebito di IVA	L'acquirente italiano deve: - assolvere l'imposta comunicando allo SdI l'integrazione attraverso il codice "Tipo Documento" "TD19" (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co.2 DPR633/72); - annotare il documento nel registro delle vendite e degli acquisti. La registrazione può essere fatta solo dopo aver verificato l'esito positivo del controllo dell'Agenzia delle Entrate sul portale "Fatture e Corrispettivi".

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Prestazioni rese verso San Marino	La fattura elettronica nei confronti degli operatori economici sanmarinesi, che abbiano comunicato il numero di identificazione ad essi attribuito, viene emessa con codice "Natura IVA" "N2.1" operazione non soggetta ad IVA artt. 7ter e 7quater.
Prestazioni ricevute da San Marino	Il committente italiano deve provvedere ad assolvere l'imposta emettendo autofattura con IVA (art. 17 co. 2 DPR 633/72) ed inviarla allo SdI utilizzando il codice "Tipo Documento" "TD19" .

MODELLI INTRASTAT – NOVITA' 2022

Con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate prevedono dal **1° gennaio 2022**:

- 1) semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)
- 2) modifiche agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)
- 3) semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)
- 4) semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2quater)
- 5) elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"



Vediamo nel dettaglio.

1) MODELLO INTRA 2BIS (acquisti di beni)

La presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni **sarà mensile** qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 350.000 Euro** (la precedente soglia era di Euro 200.000).

Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale. Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta diventano facoltative.

2) MODELLI INTRA 1BIS (cessioni di beni) E INTRA 2BIS (acquisti di beni)

Altra novità riguarda la compilazione del **codice "Natura della transazione"**, colonna A, vale a dire il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, lavorazione conto terzi, sostituzione in garanzia). Per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-UE superiori a 20milioni di Euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B).

Ad esempio: in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.

Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è stata aggiunta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci.

3) SEMPLIFICAZIONI DEI MODELLI INTRA 1BIS E INTRA 2BIS

Per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore **inferiore a Euro 1.000**, non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata) ma è possibile utilizzare il codice unico "99500000".

4) SEMPLIFICAZIONI DEI MODELLI INTRA 2QUATER (servizi ricevuti)

Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale. La presentazione del modello rimane mensile qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestre precedenti, uguale o superiore a Euro 100.000.

Non sono più obbligatorie (sono facoltative) le informazioni relative a: codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità di incasso e Paese di pagamento.

5) NUOVO INTRA1-sexies per cessioni in "call-off stock"

Il nuovo modello deve essere utilizzato dagli operatori per dichiarare il trasferimento delle merci all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato membro. Per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.